

Jean Heuclin, Marcel Pacaut, William Urban, Joseph
Török, Augustyn Burkiewicz, Cesare Alzati,
Alvaro Huerga, P.V. Aimone, Franca Mian,
Eloy Gómez Pellón, James R. Ozinga

HISTORIA DE LA IGLESIA Y DE LAS
INSTITUCIONES ECLESIASTICAS.
TRABAJOS EN HOMENAJE A
FERRAN VALLS I TABERNER

Vol. X

[14]

Estudios interdisciplinares en homenaje a Ferran Valls i Taberner
con ocasión del centenario de su nacimiento

Edición y Prólogo a cargo de
Manuel J. Peláez

Cátedra de Historia del Derecho y de las Instituciones. Facultad de
Derecho de la Universidad de Málaga.
Archivo de la Biblioteca Ferran Valls i Taberner. Barcelona-Málaga.
Asociación Meridional para el Fomento Interuniversitario de los Bienes
Demoantropológicos. Marbella.
Círculo Cultural Catalanista de la Costa del Sol. Benalmádena Costa.
Institut pour la Culture et la Coopération. Montréal. Québec.
Asociación Internacional para la Cooperación con el Mundo Árabe.
Centro de Estudios Políticos y de la Cultura Empresarial
Isidre Valls i Pallerola. Barcelona

[BARCELONA 1989]

92/1622

PRIMA SEDES A NEMINE IUDICATUR: SI PAPA A FIDE DEVIUS

P.V. AIMONE

(Docente di Diritto Comparato.
Pontificia Università Lateranense)

1. *L'ipotesi di conflitto della chiesa con il papa*

L'ipotesi di un eventuale conflitto tra papa e chiesa non è, come potrebbe ritenersi, una sola ipotesi di studio.

Nella storia della chiesa è accaduto che sorgesse conflitto tra papa e chiesa, tra papa e concilio, inteso come rappresentanza della chiesa. Pertanto non è possibile escludere che nell'avvenire una tale situazione non possa nuovamente verificarsi; né tuttavia la costituzione della chiesa è tale per cui essa non possa eventualmente difendersi da un papa indegno

1.1. *La deposizione di Giovanni XII.*

Dobbiamo subito precisare che i casi di conflitto si sono verificati molto raramente, mentre assai relativamente numerosi sono stati gli antipapi.

Possiamo indicare come primo esempio il conflitto risoltosi con la deposizione del legittimo papa Giovanni XII (955-964); quella deposizione fu forse canonicamente invalida, ma venne di fatto attuata e riveste un particolare interesse perché venne motivata con il fatto che il papa fu non tanto "invasor"¹, quanto piuttosto simoniaco, spergiuro, sacrilego, adultero².

Tale episodio sarebbe poi stato ricordato all'epoca del concilio di Costanza, allorché si discuteva della superiorità del concilio sul papa e del diritto del concilio di deporre il papa. Dietrich vom Niem affermava infatti che il pontefice Giovanni XXIII avrebbe dovuto essere deposto, come già aveva fatto l'imperatore Ottone il Grande con il suo predecessore Giovanni XII, "i cui delitti avevano macchiato e scandalizzato la chiesa romana"³.

L'imperatore Ottone aveva effettivamente presieduto di persona il sinodo di San Pietro iniziato il 6 novembre 963, durante il quale il pontefice Giovanni XII venne accusato di sacrilegio, simonia, lussuria, violenza, gioco, ubriachezza. La lettera di accusa era stata inviata a Giovanni XII, perché questi si presentasse al sinodo per difendersi dalle accuse stesse, ma il papa rifiutò di presentarsi e minacciò di scomunicare il sinodo (composto tra l'altro di sedici cardinali e di molti funzionari laici), il quale a sua volta manifestava la volontà di scomunicare il papa, restituendogli la scomunica: "eam potius in vos retorquebimus,

1. *Invasio* è il termine tecnico che indica la situazione che si verifica quando qualche grave dubbio pesa fin dall'inizio sulla legittimità del papa, o perché l'elezione era contraria alla norme del diritto canonico, in quanto irregolare per mancanza di elementi obiettivi (ad esempio la prescritta maggioranza) o per vizi della volontà degli elettori oppure perché l'eletto non poteva essere scelto per irregolarità canonica. Si può ricordare al proposito il caso di papa Formoso (891-896), che fu eletto vescovo di Roma, pur essendo già vescovo di altra sede e il diritto canonico dell'epoca proibiva il passaggio di un vescovo da una sede all'altra. Formoso, dopo la morte, fu processato e deposto nel cosiddetto concilio cadaverico.

2. Cfr. Dictionnaire de Théologie Catholique (DTC) alla voce Jean XIII, vol. VIII, coll. 624-626; H. ZIMMERMANN, *Prozess und Absetzung Papst Johannes' XII. im Jahre 963, Quellen und Urteilen*, in "Oesterreichischen Archiv für Kirchenrecht", 12 (1961), 207-230; *Id.*, "Die Depositionen der Päpste Johannes XII., Leo VIII., und Benedict V.", in *Papstabsatzungen des Mittelalters*, Graz, 1968; A. LANDI, *Il papa deposto*, Torino, 1985, con bibliografia pp. 237-253.

3. "Qui fuit unicus et indubitatus papa, set... venator, fornicator et incorrigibilis, et quia per hec et alia eius facinora maculabat et scandalizabat Romanam Ecclesiam...", in *Acta Concilii Constantiensis*, ed. H. FINKE, III, 137, n. 78. Vedi DELARUELLE-OURLIAC-LABANDE, *La Chiesa al tempo del pseudo scisma della crisi conciliare*, in *Storia della Chiesa* a cura di FLICHE-MARTIN, ed. ital., vol. XV.

quoniam quidem iuste facere possumus". Ed il 4 dicembre 963, essendo il papa rimasto contumace, il concilio depose formalmente Giovanni XII, al quale l'imperatore Ottone rimproverava la mancanza al giuramento di fedeltà, mentre i chierici insistevano piuttosto sugli scandali della sua vita chiedendo che si opponessero a tali mali dei rimedi eccezionali, allontanando cioè dalla cattedra pontificale un siffatto "mostro incorreggibile", sostituendolo con un altro pontefice.

La grave condotta morale del papa era dunque stata, in qualche misura, causa (insieme con la illegittimità e la simonia) per la deposizione: la chiesa non era rimasta senza difesa di fronte al papa moralmente corrotto, ma era riuscita a deporre il pontefice indegno.

1.2. La deposizione di Gregorio VI.

Nel Medioevo si verificarono altri conflitti, che a volte si risolsero con la deposizione o almeno con tentativi di deposizione del romano pontefice, sia per opera degli imperatori, sia per opera di partiti di cardinali, i quali, ritenuta invalida l'elezione di un pontefice oppure non riconosciutane per varie cause la persistente autorità, eleggevano un successore o meglio un antipapa⁴.

A volte invece fu la "resignatio" spontanea o imposta al papa a risolvere ogni cosa e ad impedire la formale deposizione.

E' certamente nota la rinuncia di papa Celestino V (1294), che "fece per viltade il gran rifiuto"; ma già prima di lui aveva rinunciato alla tiara pontificale spontaneamente Benedetto IX (1033-1045), il quale aveva addirittura venduto il pontificato al suo successore Gregorio VI.

4. Un elenco di antipapi, sulla scorta di varie fonti, tra cui Ph. JAFFÉ, *regesta Pontificum Romanorum ad a. p. Ch. n. 1198*, 2^a ed. a cura di S. LÖWENFELD, F. KALTENBRUNNEN, P. EWALD, 2 voll., Leipzig, 1881-88 (ristampa anastatica Graz, 1956); A. POTTHAST, *Regesta Pontificum Romanorum inde ab anno 1198 ad a. 1304*, 2 voll., Berlin, 1874-75; Paris, 1911 (ristampa Graz, 1957); GAMS, *Series Episcoporum Ecclesiae Catholicae*, Mainz, 1873 in F. SAVIO, *Sunto cronologico di storia medievale e moderna*, Torino, s.d.

E tuttavia non bisogna credere che Gregorio VI, benché riconosciuto colpevole di simonia, abbia tenuto un comportamento morale riprovevole. Al contrario, mentre Benedetto IX era stato moralmente assai corrotto, Gregorio VI fu, sotto questo aspetto, un buon papa.

Ma anche a causa della sua elezione simoniaca fu messo sotto accusa dal sinodo di Sutri del 1046, convocato dall'imperatore Enrico III. Il sinodo prese atto della rinuncia di Benedetto IX, depose Silvestro II (un antipapa eletto dopo la rinuncia di Benedetto IX) e accettò (secondo altri depose) la "resignatio" spontanea di Gregorio VI. Il sinodo provvide infine ad eleggere a nuovo romano pontefice Suidgero di Bamberg, che prese il nome di Clemente II ed è sepolto nella cattedrale della sua città d'origine.

1.3. *La deposizione del papa al concilio di Costanza.*

Il grande scisma d'occidente è senz'altro, nella storia della chiesa, il momento di più grave conflitto tra il "caput" visibile della chiesa ed i suoi membri.

L'esilio avignonese si era concluso con il ritorno di Gregorio IX a Roma, che moriva in Vaticano nel 1378. A succedergli, i cardinali elessero un italiano, l'arcivescovo di Bari Bartolomeo Prigano, che prese il nome di Urbano VI. Questi viene descritto come "personalmente rigido di costumi, spirito riformatore e contrario al sistema avignonese, nemico della simonia, ma purtroppo ancora imbevuto dell'idea del potere papale, che egli riteneva ancora illimitato (compreso il diritto di deporre tutti i re e tutti i principi)"⁵.

Urbano VI, la cui elezione non era stata del tutto tranquilla, non favorì perciò con il suo temperamento l'unità della chiesa e il partito dei cardinali francesi (che formavano per due terzi il sacro collegio) incominciò ad opporsi al papa.

I cardinali francesi dichiararono infine invalida l'elezione di Urbano e nello stesso anno 1378 elessero papa il cardinale

⁵ Cfr. J. LORTZ, *Storia della chiesa nello sviluppo delle sue idee*, trad. it. Alba, 1966, vol. I, p. 108.

Roberto di Ginevra, che prese il nome di Clemente VI, pose la sua sede di nuovo ad Avignone e formò una nuova curia.

A Urbano VI successe Gregorio XII, a Clemente VI successe Benedetto XIII e la rivalità tra i due pontefici e le due curie (romana ed avignonese) divenne scandalosa.

Divenuta la situazione insopportabile, i cardinali indissero un concilio generale a Pisa, nel quale vennero deposti ambedue i papi e fu eletto come nuovo papa Alessandro V, cui succedette Giovanni XXIII: invece di due papi se ne ebbero tre e si aggiunse pure una terza curia.

Finalmente nel 1414, grazie all'iniziativa del re tedesco Sigismondo, che riuscì ad ottenere da Giovanni XXIII il consenso per un concilio generale, venne convocato il concilio di Costanza, che pose finalmente termine al grave scisma. Il concilio depose infatti Giovanni XXIII (successione pisana), ottenne che Gregorio XII (successione romana) rinunciasse al papato, depose infine Benedetto XIII (successione avignonese); indi elesse a nuovo papa il cardinale romano Ottone Colonna, che prese il nome di Martino V.

Lo stesso concilio di Costanza, nella sua quinta sessione, affermava il principio della superiorità del concilio sul papa (teoria conciliare), secondo il quale il sinodo di Costanza, quale legittimo concilio generale riceve il suo potere direttamente da Dio e ognuno, anche il papa, gli deve obbedienza⁶.

6. Alcune ossevazioni sull'autorità dei decreti conciliari delle sessioni quarta e quinta del concilio di Costanza: occorre chiedersi se il concilio, allorché nei decreti della quarta e quinta sessione ha stabilito la superiorità del concilio sul papa abbia voluto formulare un definizione dogmatica e se Martino V abbia confermato questi decreti. Sicuramente l'intenzione di Gerson e del cardinale D'Ailly fu per una definizione dogmatica, ma diversa risultò forse l'intenzione dei padri conciliari. Infatti l'adozione dei decreti della quinta sessione fu un espediente a causa della fuga di Giovanni XXIII e in questa prospettiva non dovette trattarsi di un dogma. Tale fu il parere di Melchior Cano e di Bellarmino, che respingono i decreti di cui trattasi e forse anche i padri del concilio non ebbero l'intenzione di promulgare una definizione dogmatica. Inoltre probabilmente Martino V non approvò questi decreti. In verità Martino V approvò il concilio sia nella bolla "Inter cunctas" del 22 febbraio 1418, sia nella sessione XLV (ultima sessione del concilio tenutasi il 22 aprile 1417), ma queste approvazioni per varie ragioni escluderebbero una ratifica anche delle sessioni maggiormente discusse. Tenendo conto di queste osservazioni si potrebbe concludere che i decreti del concilio di Costanza relativi alla superiorità del concilio sul papa non siano stati costituzioni dogmatiche sia perché tale non era l'intenzione dei padri conciliari, sia perché l'autorità e la legittimità della quinta sessione sono incerte, sia perché il papa non li avrebbe approvati. Anche il decreto "Frequens" sulla periodicità dei concili avrebbe solamente valore disciplinare. (Cfr. al proposito DTC, voce Constance, concile de, a cura di A. BAUDRILLART, vol. III, I, coll. 1200-1224). E' doveroso precisare che

2. Classificazione giuridica dei casi di conflitto

Da queste breve excursus storico si possono almeno ricavare alcune osservazioni di carattere generale.

a) E' possibile innanzitutto un conflitto reale tra papa e rappresentanza della chiesa (concilio); siffatto conflitto può essere sanabile o insanabile.

b) Tra i casi di conflitto insanabile va annoverato lo scisma (e scisma si verificò appunto all'epoca del concilio di Costanza), al quale può essere equiparata l'eresia. Inoltre ai crimini di eresia e di scisma, almeno fino alla fine del primo millennio, è da aggiungere come conflitto insanabile la condotta morale indegna e incorreggibile del papa (conflitto con Giovanni XII).

c) La *resignatio* del romano pontefice può aver luogo anche in caso di conflitto con la chiesa, ma in questa ipotesi la rinuncia del papa, che può assumere talora l'aspetto di dovere morale per il bene della chiesa, sebbene non vincolo teologico e giuridico assoluto, rende detto conflitto sanabile.

Le fonti canoniche stesse codificarono le condizioni, il cui verificarsi rendeva possibile e doverosa la deposizione del papa e designarono anche l'eventuale giudice, il quale avrebbe stabilito la deposizione constatando il verificarsi delle condizioni necessarie previste.

Nel *Decretum Gratiani* venne dunque accolto il principio generale, già contenuto nelle Decretali Pseudo-Isidoriane⁷, che il romano pontefice non poteva venire giudicato da nessuno in modo assoluto: "prima sedes a nemine iudicatur"⁸.

Tale principio, senza temperamenti, sembrerebbe escludere giuridicamente la possibilità di un conflitto di qualsivoglia tipo,

siffatta interpretazione del concilio di Costanza è certamente nata e si è imposta così definitivamente soltanto dopo che "la doctrine a été élucidée et déterminée par la definition du concile Vatican".

7. Le false decretali o decretali pseudo-isidoriane sono una collezione canonica, contenenti decretali dei papi e canoni dei concili, divisa in tre parti. Apparvero verso la metà del IX secolo e se ne ignora l'autore. Si afferma che avessero lo scopo di favorire la supremazia del papa e di ampliarne i poteri. Ma il vero scopo sarebbe invece stato quello di dare un più forte potere ai vescovi, garantime l'autorità, la libertà del ministero, l'avvenire, i beni; assicurare l'indipendenza della chiesa locale contro le violenze dei laici potenti. Si pensa che il luogo di provenienza sia l'impero franco e non la Spagna o Roma. Le false decretali ebbero certamente molta influenza nel modo franco, a Roma e sull'intera cristianità.

8. D. 40. c. 6.

nel senso che nessuno potrebbe in alcun modo opporsi alla autorità del papa, piena ed assoluta. Ma siffatta impossibilità resterebbe in ogni caso solo una pretesa giuridica, contraddetta dalla storia, che registra avvenute deposizioni valide e legittime. Inoltre il canone enunciato non esclude il verificarsi di un conflitto sia tra la prima sede ed un'altra sede episcopale, sia tra la prima sede ed un certo numero di altre sedi episcopali (ad esempio l'episcopato di una provincia ecclesiastica o di una nazione), sia tra la prima sede e tutte o la maggior parte delle altre sedi episcopali, ma solamente afferma che qualora conflitto sorgesse, la soluzione del medesimo spetterebbe sempre alla prima sede.

Pertanto la soluzione del conflitto potrebbe essere (poniamo in questioni di nomine dei vescovi o di data della celebrazione della Pasqua) o secondo la tesi della sede romana o di un'altra sede o delle restanti sedi episcopali, ma sarebbe sempre e solo la sede romana competente a giudicare circa la soluzione della questione.

Ma anche le stesse fonti canoniche ammettono un temperamento al principio enunciato. Occorre tuttavia precisare che detto principio può essere riferito solo ad un papa certo e indubbio, perché qualora il papa sia stato eletto contro o al di fuori della legge canonica, egli è illegittimo, non è pertanto vero papa e perciò può benissimo essere giudicato e depresso: ma in questa ipotesi il principio in questione non viene messo in discussione⁹.

Può accadere inoltre che il papa venga di fatto depresso: ma in quel caso la deposizione, secondo l'ordinamento canonico, resta illegittima e invalida.

Rimane pertanto da prendere in considerazione quella situazione, contemplata dal diritto, di insorgenza di conflitto insanabile e che può essere risolta anche con la deposizione del romano pontefice da parte della chiesa, legittimamente rappresentata dal concilio.

9. Il principio "papa dubius, papa nullus": per la validità canonica dell'elezione del papa si richiede che non sussista alcun dubbio sulle condizioni soggettive e oggettive contemplate dal diritto.

2.1. Il canone *Si papa a fide devius* (D. 40 c. 6) del *Decretum Gratiani*.

Il canone sesto della distinzione 40 del *Decretum Gratiani*¹⁰ ammette una prima deroga. Dopo aver presentato il caso di un papa non curantesi della salvezza della propria anima, inutile e "a bono taciturnus", osserva che un siffatto pontefice è un vero flagello, ma che nessun uomo può aver la presunzione di redarguirlo e correggerlo, poiché egli è colui che tutti giudica e da nessuno può essere giudicato, a meno che non "deprehendatur a fide devius".

Possiamo fare una duplice osservazione: da una parte si esclude assolutamente la possibilità di giudicare il papa per indegnità morale, dall'altra si ammette contemporaneamente un'eccezione.

In caso di eresia la prima sede sarebbe passibile di giudizio, poiché in questo caso verrebbe superata la incompetenza assoluta del giudice. Incompetenza ancora oggi messa in evidenza dai canoni 1404 e 1406 par. 2 del nuovo codice di diritto canonico¹¹.

Questo canone, che Gratianus in rubrica dice di riprendere dagli atti di Bonifacio martire, trovasi in realtà contenuto in un'opera in quattro libri "De rebus ecclesiasticis" composta durante il pontificato di Vittore III dal cardinale Deusdedit del titolo dei SS. Apostoli¹².

Al capitolo 231 del libro I, Deusdedit riferisce le parole pronunciate da Bonifacio martire e vescovo di Mainz, legato della sede apostolica, intorno al romano pontefice ed alla sede apostolica.

10. Canone 6: "Damnatur Apostolicus qui sue et fraterne salutis est negligens". Si papa sue et fraterne salutis negligens reprehenditur inutilis et remissus in operibus suis et insuper a bono taciturnus, quod magis officit sibi et omnibus, nichilominus innumerabiles populos cateruatim secum ducit, primo mancipio gehenne, cum ipso plagis multis in eternum uapulaturus. Huius culpas istic redarguere presumit mortalium nullus, quia cunctos ipse iudicaturus a nemine est iudicandus, nisi deprehendatur a fide devius. (ed. E. FRIEDBERG, *Corpus iuris canonici*, I: *Decretum Magistri Gratiani*, Leipzig, 1879-81).

11. Can. 1404: "Prima sedes a nemine iudicatur". Can. 1406 par. 2: "In causis, de quibus in can. 1405, aliorum iudicum incompetencia est absoluta". Cfr. inoltre cann. 1556 e 1558 del CIC 1917.

12. Cfr. FRIEDBERG, *Corpus iuris canonici* I, col. 145 Notationes correctorum.

Il testo ripreso da Gratianus è preceduto da considerazioni sulla chiesa romana, la quale è a capo di tutte le chiese ed il cui vertice (*apex*) tutti venerano, al punto che le sue parole sono accolte come autentica interpretazione dei santi canoni e della disciplina della chiesa più di quanto avvenga con la scrittura e la tradizione dei santi padri. Pertanto la sua condotta deve essere quella di un amministratore fedele e prudente, il suo esempio nelle parole e nelle opere deve essere di guida per tutto il popolo.

Può accadere tuttavia che l'*apex* della santa chiesa romana si allontani da questa condotta di prudenza e santità, portando con sé alla rovina tutto il popolo. Ma anche in questo caso egli non potrà essere giudicato da nessuno, tranne nel caso estremo nel quale si allontani dalla vera fede.

Su queste ultime parole "a fide devius" si sviluppa nei primi decenni dopo la promulgazione del *Decretum* una interessante e vivace discussione dottrinale.

Sia Huguccio sia Iohannes Teutonicus hanno vivamente dibattuta la questione, come emerge dallo studio condotto sui rapporti tra papa e concilio da B. Tierney, in un'opera tuttora di fondamentale rilievo¹³.

Ma prima di loro già magister Rufinus aveva affrontato il problema, osservando come nessuno abbia l'autorità di giudicare il papa né tantomeno di dubitare della sua condotta di vita, almeno fino a quando il papa non sia stato condannato per eresia¹⁴.

Ma siffatta condanna, aggiunge Rufinus, può essere pronunciata solo se il papa, ammonito una seconda ed una terza volta, perseveri nel suo errore¹⁵.

Per Simon da Bisignano gli stessi sudditi possono divenire i giudici del papa eretico, dunque la chiesa¹⁶. Egli riferisce al proposito il caso di papa Marcello e nota che allorché egli sacrificò agli idoli peccò forse di eresia. Se così fu, allora legittimamente e a buon diritto venne condannato dai suoi sudditi,

13. *Foundations of the Conciliar Theory*, Cambridge, 1955.

14. *Summa D. 40 c. 6* (*Die Summa decretorum des Magistri Rufini*, Paderborn, 1902, ed. H. SINGER, p. 96). Cfr. anche STEPHANUS TORNACENSIS, *Summa D. 40, c. 6* (*Die Summa des Stephanus Tornacensis*, Giessen, 1904, ed. (parziale) J.v. SCHULTE, p. 60).

15. "Denique sciendum est quod non continuo pro heresi papa damnandus est, sed si secundo et tertio commonitus in errore pertinax fuerit".

16. *Summa D. 21 c. 7* (MS Bamberg Stadtbibliothek, Can. 38, fol. 3va).

cioé quanto meno dai chierici¹⁷.

Per la verità Simon propone la soluzione che fu papa Marcello a deporre se stesso, avendo riconosciuto il suo errore¹⁸, ma allora si dovrebbe meglio dire che vi fu "resignatio".

Anche autori di scuola franco-renana discutono la questione del papa eretico ed offrono soluzioni analoghe.

Così la *Summa Parisiensis* sostiene che il papa rimane nel suo ufficio anche se "inutilis, negligens, taciturnus" sia di danno per la chiesa¹⁹. Ma se erra in materia di fede, allora può venire giudicato dalla chiesa. Può anche essere sottoposto a giudizio, secondo alcuni, qualora si tratti di una questione che riguardi il bene di tutta la chiesa²⁰.

La *Summa Coloniensis*, dopo aver ribadito che in quanto *pater et iudex omnium* nessuno può condannare il romano pontefice, ammette anch'essa l'eccezione del papa eretico o scismatico²¹.

Gli esempi che la *Summa Coloniensis* riporta sono quelli riferentesi a papa Marcellino, ad Anastasio e a Dioscoro.

Per sostenere il principio che nessuno giudicare il papa, l'autore della *Summa* scrive che papa Marcellino, avendo riconosciuto il suo peccato, aveva minacciato di scomunica chi avesse osato seppellire il suo corpo, il corpo di un eretico. Ma a papa Marcello, suo successore, apparve in sogno l'apostolo Pietro che gli ordinò di far seppellire il corpo di Marcellino accanto al suo sepolcro²².

17. "Solutio: dici potest eum non fuisse hereticum, nam tunc possent eum subditi condemnare" (MS Bamberg, Can. 38, fol. 3va).

18. "Seipsum tamen deposuit, quia culpa sua eum ad illam coactionem traxit" (MS Bamberg, Can. 38, p. 6a).

19. D. 40, c. 6: "Summa decreti talis: si papa est inutilis, negligens et taciturnus, id est non instruens subditos, quod pre ceteris uitis sibi nocet et subditis, si, inquam, talis est, non idcirco minus quia papa est, et hoc est nichilominus, se et subditos ducit ad infernum" (MS Bamberg, Can. 36 fol. 12vb; *The Summa Parisiensis on the Decretum Gratians*, Toronto, 1952, ed. T. Mc LAUGHLIN, p. 37).

20. D. 21 par. His omnibus (d.a.c. 4): "Item dominus papa potest iudicari ab ecclesia tota set cum hac distinctione, si in fide errauerit. Alii ita distinguunt: in ea causa, que totam ecclesiam tangit, iudicari potest papa ab ecclesia, set in ea, que unam personam contingit uel plures, non" (MS Bamberg, Can. 36, fol. 7rb, ed. Mc LAUGHLIN, p. 37).

21. Quod romanum Pontificem nullus debeat iudicare. Romanum ergo pontificem, quia pater et iudex omnium est, nullus condemnare ualet" (*Summa Elegantius in iure diuino (Coloniensis)*, New York, 1969 t. I, ed. G. FRANSEN, I, p. 117).

22. *Summa Coloniensis*, ed. FRANSEN, I, p. 117

Per confermare l'opinione che, se eretico, il papa può essere giudicato ed anche deposto, si menziona il caso di papa Anastasio, il quale avendo aderito all'eresia di Acacio, fu cancellato dal catalogo dei pontefici e fu escluso dal novero dei fedeli²³.

Per argomentare la tesi della equiparabilità tra eresia e scisma si afferma che benché Dioscoro non fosse propriamente eretico, in quanto non aveva errato nella fede, lo si sarebbe dovuto ritenere quanto meno scismatico e perciò stesso eretico²⁴.

Ma all'infuori del caso di eresia, conclude la *Glossa ordinaria*, nessuno può giudicare il giudice di tutti, nemmeno il concilio universale²⁵. Solo dunque in caso di eresia, perché se così non fosse, tutta la chiesa sarebbe in pericolo²⁶.

2.2. Le disposizioni del diritto canonico circa la cessazione della potestà del romano pontefice.

Nelle ipotesi di eresia e di scisma, qualora insorga conflitto insanabile tra papa e concilio (e se realmente il papa è eretico il conflitto non può non verificarsi) è dunque prevista una eccezione al principio generale che il romano pontefice non può essere giudicato da nessuno.

Si tratta di ipotesi nelle quali vi è da una parte il papa, dotato di potere assoluto e non soggetto a giudizio alcuno e dall'altra il concilio (la rappresentanza della chiesa) parimenti rivestito di autorità piena e suprema, come bene affermava il codice di diritto canonico del 1917.

Continua, nel caso di eresia, il romano pontefice ad essere giudice ingiudicabile di tutta la chiesa? può la chiesa (attraverso il concilio, sua legittima rappresentanza) sottrarsi a questo potere arbitrale o deve sempre sottomettersi?

23. Ed. FRANSEN, I, p. 118.

24. Ed. FRANSEN, I, p. 118.

25. C. 2q. 5c. 10 v. *potuissim*: "quia papa a nullo potest iudicari ut ex q. iii. Aliorum. Nec etiam ab uniuersali concilio ut xvii. dist. § Hinc etiam (MS Paris, Bibl. Nat., lat., 14316 fol. 94rb).

26. *Glossa ordinaria* D. 40 c. 6 v. *a fide deus*: "quia ex hoc periclitaretur tota ecclesia" (MS Paris, B.N., lat. 14136, fol. 36rb).

La soluzione del conflitto potrebbe risultare da diverse ipotesi. In primo luogo il papa è di diritto e di fatto, sempre e in ogni caso, senza eccezione alcuna, giudice assoluto, né la chiesa ha il potere di opporsi, perché la chiesa è là dove vi sia il papa; in caso di conflitto seguire il papa è sempre essere nella chiesa.

Oppure il papa può spontaneamente desistere dalla sua posizione e dalla sua condotta, mutando parere, opinione, atteggiamento ed anche rinunciando all'ufficio e dimettendosi per il bene della chiesa. Infine il papa può essere depresso dalla chiesa, che agisce nel concilio, sua rappresentanza.

La prima ipotesi riflette la divina costituzione della chiesa, che postula un ufficio primaziale "super omnes et omnia", almeno però con le eccezioni indicate dalla disciplina canonica.

La seconda ipotesi può trovare attuazione sia nei casi eccezionali contemplati dall'ordinamento canonico, nei quali può aver luogo la deposizione, sia in altre situazioni meno gravi. Nella prima situazione, nei casi eccezionali di deposizione, una eventuale rinuncia del pontefice, oltre che dovere morale per la pace della chiesa, può essere di grande beneficio per la chiesa stessa e può evitare che abbia luogo il processo di deposizione. Nella seconda alternativa (situazioni meno gravi) il papa ha, se le circostanze lo esigono, il dovere morale di dimettersi, ma non l'obbligo strettamente giuridico, né può essere costretto a dimettersi né può essere depresso.

Quanto alla terza ipotesi essa può attualmente essere presa in considerazione solo nei casi espressamente previsti e già menzionati di eresia manifesta ad eventualmente di scisma. A questi casi si può aggiungere quello di pazzia certa e perpetua, la quale può essere equiparata alla morte.

Occorre ora considerare come il concilio ecumenico Vaticano II, pur conservando la disciplina canonica tradizionale, abbia in qualche misura mutato prospettiva. Mentre il precedente rapporto papa-concilio aveva potuto talora dare l'impressione di instaurarsi su di un dualismo tra primato del papa e superiorità del concilio, quasi si trattasse di un rapporto antagonistico, nel quale l'una potestà avrebbe timore dell'altra, la relazione tra capo

del collegio-collegio episcopale verrebbe ora intesa secondo uno spirito di collaborazione.

Intanto non vi sarebbe certo dualismo antagonistico tra il capo del collegio ed il (restante) collegio dei vescovi, in primo luogo perché l'espressione "collegio episcopale" è comprensiva di tutti i componenti del collegio e quindi anche del capo del collegio; in secondo luogo perché lo spirito che anima la collegialità non sarebbe spirito di superiorità o contrapposizione, ma spirito di comunione, tale da escludere ogni conflitto.

Tuttavia se si afferma, come il concilio Vaticano II avrebbe affermato, che il romano pontefice ha un potere pieno e supremo su tutta la chiesa e che parimenti il collegio episcopale gode del potere pieno e supremo su tutta la chiesa, quale soluzione è possibile in caso di ipotetico conflitto?

Certamente il diritto canonico codificato nel 1917 era teso a risolvere gli eventuali casi di conflitto in favore, per così dire, del romano pontefice, benché, a differenza di molti teologi che, dopo il concilio Vaticano I, ritenevano del tutto insussistente la eventualità di un conflitto e neppure prendevano in considerazione una siffatta possibilità²⁷, proprio i canonisti ben avessero presente la ipotesi di conflitto tra papa e concilio.

In linea generale si accoglieva da essi l'opinione della superiorità del romano pontefice, ma venivano bene analizzati anche quei casi di conflitto che avrebbero potuto risolversi con la cessazione del potere pieno e supremo del romano pontefice.

I più autorevoli canonisti romani della prima metà del secolo XX, Francesco Saverio Wernz e Pietro Vidal, nel loro trattato generale di diritto canonico, pubblicato dopo l'entrata in vigore del codice piano-benedettino, dedicano un intero capitolo al tema "De cessatione potestatis Romani Pontificis"²⁸.

Dopo avere ribadito che la potestà spirituale del romano pontefice non può essere limitata da nessuno, esaminano le circostanze nelle quali il papa potrebbe perdere la sua potestà.

Si prendono in considerazione il caso della morte del papa e della rinuncia da parte del papa all'autorità pontificale: quando si giunga ad essa possiamo escludere che ci si trovi in presenza di un

27. A differenza di teologi anteriori al concilio Vaticano I, per i quali la possibilità di conflitto era possibile e quindi convenientemente esaminata.

28. Cfr. WERNZ-VIDAL, *Ius canonicum*, Roma, 1928 (2ª ed.), pp. 430 ss.

conflitto insanabile tra il papa, dotato di potere assoluto ed il concilio, parimenti detentore dell'autorità suprema. Se il papa infatti desiste dalla sua posizione e dalla sua condotta, mutando opinione o atteggiamento o appunto rinunciando all'ufficio e dimettendosi, dobbiamo escludere la presenza di un conflitto giuridicamente insanabile, poiché il papa agisce nel caso con la sua stessa autorità.

Inoltre può essere che la rinuncia del papa avvenga anche per ragioni non conflittuali, per ragioni cioè di età, di salute, di particolare stato d'animo e altre giuste cause.

Ad ogni modo è evidente che con la rinuncia il romano pontefice perde la sua potestà giurisdizionale piena e suprema.

Inoltre il romano pontefice perde ipso facto la propria giurisdizione qualora divenga completamente pazzo e in modo perpetuo: infatti la pazzia certa è equivalente alla morte, quando appunto abbia i requisiti della certezza e perpetuità.

Poiché il potere papale, nell'ordinamento attuale della chiesa, non si acquisisce per diritto ereditario o per designazione del predecessore ma attraverso l'elezione canonica, la quale deve necessariamente tener conto della idoneità canonica, cioè delle qualità personali essenziali che hanno reso possibile quella determinata scelta, una volta perdute in modo certo e perpetuo siffatte qualità personali essenziali (è ancora una volta il caso della pazzia) viene meno anche il potere di giurisdizione che compete al papa.

E' chiaro che l'uso di ragione fa parte delle qualità personali essenziali richieste per l'elezione (anche un infante non può essere eletto al supremo pontificato) e perciò tolto l'uso di ragione certamente e per sempre viene anche meno ogni capacità di giurisdizione, poiché la morte della mente è pari alla morte fisica.

Inoltre anche una gravissima infermità che pure conservi l'uso di ragione, togliendo però tutte le altre attività sensoriali (ad esempio una paralisi completa) farebbe sì che la potestà possa venir meno nel pontefice che si ammali così gravemente anche se di malattia mentale non si tratti.

Gravi problemi sorgerebbero nel determinare la insanità mentale certa e perpetua (quindi con esclusione dei casi di insanità

dubbia o temporanea), poiché il diritto costituzionale della chiesa non offre al proposito specifiche determinazioni.

La decadenza ipso facto della giurisdizione papale richiede quanto meno un accertamento e una dichiarazione. Chi sarebbe deputato a tale funzione? Il collegio episcopale, il concilio ecumenico quale espressione del collegio episcopale riunito attivamente, il collegio cardinalizio, una rappresentanza elettiva dei vescovi (sinodo dei vescovi) o della chiesa tutta, una commissione medica composta all'uopo?

Wernz e Vidal si limitano a sottolineare la decadenza ipso facto "propter pacem et necessitatem Ecclesiae", ma lasciano aperta ogni questione, che sarà ripresa esaminando il caso di eresia, nella sostanza analogo.

Potrebbe sembrare un poco azzardata l'ipotesi di una malattia mentale del papa, ma la storia stessa ammonisce diversamente. Anche se un romano pontefice non è mai decaduto ipso facto per essere divenuto certamente e per sempre pazzo, vengono tuttavia ricordati i casi di Bonifacio VIII, Urbano VI e Paolo IV²⁹, che avrebbero manifestato indizi di squilibrio mentale.

Nelle pagine precedenti si era accennato alla possibilità del papa eretico: in siffatta ipotesi, secondo il tenore del canone 6, distinzione 40 del *Decretum Gratiani*, dovrebbe venir meno il principio che il papa non è giudicato da nessuno, a meno che non "deprehendatur a fide devius".

Ciò significa che in caso di eresia il papa potrebbe essere depresso dalla chiesa, legittimamente rappresentata. Ma precisamente su questo punto Wernz e Vidal, che scrivono dopo il Concilio Ecumenico Vaticano I, si limitano a presentare una serie di opinioni diverse.

Secondo una prima dottrina si nega assolutamente che il romano pontefice, almeno come dottore privato, possa diverrere eretico. Siffatta sentenza viene ritenuta dai canonisti Wernz e Vidal "sane pia et probabilis sed certa et communis dici nequit": una prudente ma netta presa di distanza da questa dottrina.

Da altri si afferma che il romano pontefice decade ipso facto dal suo potere giurisdizionale anche in caso di eresia occulta. Questa opinione venne già criticata a suo tempo dal

29. Cfr. H. KÜNG, *Strutture della Chiesa*, Torino, 1965 trad. it. p. 246, nota 85.

card. Bellarmino, che la ritenne viziata da un falso principio, che cioè gli eretici non palesi siano separati dal corpo della chiesa e la stessa critica è ora sostenuta da Wernz e Vidal.

Ad altri (e tra questi sono da annoverare Suarez e il card. Caetano) sembra che il romano pontefice, qualora cada in eresia anche notoria e manifesta, non perciò stesso decada ipso facto dalla suprema potestà. Ma può e deve essere depresso mediante una sentenza almeno dichiarativa, che attesti l'esistenza del crimine di eresia: anche a questa opinione si oppose il card. Bellarmino.

Sussiste anche una dottrina più radicale, che esclude in qualunque caso, anche di eresia manifesta, la possibilità di deposizione del papa da parte di chiunque. A differenza della prima ipotesi in cui si riteneva impossibile che il romano pontefice cadesse in eresia, qui si ammette in astratto la possibilità, ma in forza del principio generale che il romano pontefice non può essere giudicato da nessuno, si esclude una cessazione del potere papale estrinseca all'autorità stessa del papa.

Wernz e Vidal sostengono dal canto loro la tesi che qualora il papa cada in eresia notoria e manifesta, apertamente divulgata, per ciò stesso, ipso facto, prima anche di ogni sentenza, almeno dichiarativa, della chiesa egli resta privo della sua autorità.

Poiché (e questa è la ragione addotta a sostegno della tesi) colui che non è più membro del corpo della chiesa, non può certamente esserne il capo. E tale è un papa eretico, il quale deve perciò venire privato del suo potere.

Essi escludono tuttavia la possibilità anche di una sentenza meramente dichiarativa, perché "omnis sententia iudicialis privationis supponit iurisdictionem superiorem in illum contra quem fertur sententia". Escludono pertanto che anche un concilio generale abbia giurisdizione su di un papa eretico. Infatti se il papa fosse riconosciuto come eretico solo dopo la sentenza dichiarativa, il concilio giudicherebbe un papa che gode ancora della sua potestà piena e suprema. Pertanto la sentenza conciliare deriverebbe da una autorità inferiore a quella del papa.

Essi criticano poi radicalmente la tesi dello Hinschius³⁰, che sostiene che in caso di eresia e di scisma la sentenza di deposizione

30. P. HINSCHIUS, *Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten in Deutschland*, Berlin, 1869, t. I, p. 308.

di un concilio generale è non solo dichiarativa, ma per eccezione al principio "prima sedes a nemine iudicatur", è una reale sentenza di privazione del potere giurisdizionale e di deposizione del romano pontefice, in quanto il concilio generale, in quel caso, "declarat factum criminis".

Oltre al caso di eresia la potestà del romano pontefice può cessare in caso di scisma: "crimini haereseos merito aquiparatur schisma".

Si è ricordata al proposito la tesi di Wernz e Vidal, mutuata peraltro da Bellarmino. Sembra tuttavia opportuno aggiungere anche la opinione del card. Caetano, in cui si mette in rilievo, che a titolo di istituzione gerarchica la chiesa è titolare di un potere di giurisdizione esercitato in un regime monarchico³¹.

Come comunità umana essa usufruisce dei diritti di ogni società sui beni materiali: pertanto solo nel caso di eresia formale e manifesta del romano pontefice la chiesa avrebbe il diritto di deporlo.

Tuttavia non si tratterebbe di una superiorità reale né di un diritto derivante da competenza giudiziale, ma solo della semplice facoltà di rompere il legame stabilito tra la funzione pontificale e quella dei suoi titolari particolari, senza che venga messo in discussione un potere diretto della chiesa sul papa o sul papato.

In tutti gli altri casi, conclude il card. Caetano, la chiesa non ha alcun potere sul papa ed il suo ultimo rifugio sono la pazienza e la preghiera.

Infine alcune brevi annotazioni sulla disciplina stabilita dal Codice di diritto canonico del 1983.

Una prima osservazione si riferisce al par. 2 del can. 332 nel quale si stabilisce esplicitamente che qualora il romano pontefice rinunci al suo ufficio, affinché la rinuncia sia valida si richiede soltanto che essa sia stata liberamente posta e ritualmente manifestata, nonche essa venga da qualsivoglia accettata.

Più in generale occorre tuttavia fare riferimento al capo II del titolo IX del libro I: "De amotione officii ecclesiastici".

L'art. 1 disciplina la rinuncia all'ufficio, ma ai canoni di cui a questo articolo occorre aggiungere, per il romano pontefice, il

31. O. DE LA BROSSE, *Le pape et le concile*, Paris, 1965, p. 350.

menzionato can. 332 par. 2.

Gli artt. 3 e 4 disciplinano la rimozione dall'ufficio, distinguendo tuttavia tra "amotio" e "privatio" a seconda che si tratti di un provvedimento amministrativo (*amotio*) o di un provvedimento penale (*privatio*).

Quanto all'*amotio*, poiché non vi è autorità superiore a quella del romano pontefice, può essere preso in considerazione solo il can. 194, che disciplina l'*amotio* ipso iure. Viene rimosso ipso iure dall'ufficio, il chierico che venga a perdere lo stato clericale o che effettui anche solo il tentativo di sposare secondo il rito civile, nonché chiunque "a fide catholica aut a communionem Ecclesiae publice defecerit", sia cioè, come precisa il can. 1364 par. 1, "apostata a fide, haereticus vel schismaticus". Trattandosi di eresia e scisma si dovrebbe qui ricadere nel caso contemplato dal Decretum Gratiani, D. 40 c. 60 *Si papa a fide devius* e dovrebbe perciò concernere anche il romano pontefice.

Senonché il par. 2 del medesimo can. 194 precisa che l'*amotio* prevista ai nn. 2 e 3, quindi anche in caso di eresia, apostasia e scisma, può essere eseguita solo se sussista una dichiarazione dell'autorità competente. Benché sia in teoria possibile che anche al papa possa applicarsi quanto previsto dal can. 194, par. 1 n. 2, il canone non specifica chi sia l'autorità competente a dichiarare esecutiva l'*amotio*. Tanto più che il can. 1372 punisce con la pena della censura chiunque ricorra al Concilio Ecumenico o al Collegio dei vescovi "contra Romani Pontificis actum".

Quanto alla *privatio*, poiché essa potrebbe essere inflitta solamente in seguito ad un procedimento penale, si dovrebbe trattare di una eccezione al principio indicato dal can. 1404 che il romano pontefice non può essere giudicato da nessuno, poiché non esiste alcuna istanza giurisdizionale alla quale il papa debba rispondere.